

N. _____ R.G. _____
N. _____ / _____ R. Ins.
N. _____ Cron.

Il giudice designato, dr. Gaetano Labianca

A scioglimento della riserva emessa all'udienza del 15.6.2017 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta sul ruolo generale al n. 1639/2017 R.G. riunita a quella avente ad oggetto ;

Fatto.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.3.2017, il Pastificio Attilio Mastromauro –Granoro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, premetteva che, in data 26.2.2017, era stato pubblicato sul sito www.granosalus.com, un articolo dell'Associazione non riconosciuta "Granosalus", intitolato "*Lo dicono le analisi: don, glifosate e cadmio presenti negli spaghetti*" nel quale si dava notizia del fatto che, all'esito di un controllo commissionato da Granosalus a primario laboratorio certificato, era risultata la presenza nella pasta di tracce - seppur minime e al di sotto delle soglie di legge - di quattro elementi: il don, il glifosato, il cadmio e il piombo;

- che tali dati, secondo le affermazioni di Granosalus, non solo avevano confermato la "potenzialità" pericolosa del prodotto, ma altresì l'esistenza di una "*attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali*", sul presupposto che "*di solito i grani del sud sono privi di questo erbicida*" nonché sulla prassi illegale di "*... miscelar grani contaminati con grani privi di contaminazione al fine di ottenere partite mediamente contaminate*";

- che, in modo particolare, con specifico riferimento al marchio Granoro Dedicato 100% Puglia, l'articolo suddetto recitava che "*... I grani duri del Sud non dovrebbero presentare queste sostanze pericolose! Il condizionale è d'obbligo, perché se un marchio come Granoro 100% Puglia presenta tracce di questi contaminanti, beh, c'è qualcosa che non funziona nel disciplinare della Regione Puglia che ha concesso in licenza d'uso il marchio alla ditta Granoro e negli stessi controlli della Regione*";

- che, successivamente, in data 6.3.2017, l'associazione ribadiva la propria posizione attraverso la pubblicazione di un ulteriore articolo, dal titolo "*Granosalus non contesta livello contaminanti, ma la presenza*;

- che gli articoli contestati, attraverso il richiamo a generici e non meglio precisati test di laboratorio attestanti la presenza di contaminanti sui campioni di pasta, giungevano ad affermare la pericolosità del consumo del prodotto della linea "Granoro – Dedicato", nonché l'adozione, da parte del pastificio, di un'attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali in violazione dei protocolli normativi e regolamentari indicati in etichetta ed in frode al sistema di tracciabilità della filiera imposta dall'adesione al marchio "Prodotti di qualità Puglia";

- che il riferimento sulla presunta pericolosità del consumo di pasta non era sorretto da alcuna prova scientifica né conteneva alcuna indicazione delle normative che si assumevano violate, non essendo stata indicata né la metodica utilizzata, né la loro fonte; il richiamato Reg.to comunitario n. 1881/2006 non prescriveva poi un divieto all'uso di tali contaminanti, ma solo un limite di utilizzo; tanto prescriveva anche il disciplinare della Regione Puglia, con limite ampiamente rispettato;

- che, pertanto, il dato emergente dalla perizia tecnica che si produceva era sintomatico della erroneità delle affermazioni pubblicate da Granosalus, laddove si paventava che le minime dosi di glifosate rilevato rappresentavano un serio rischio per la salute umana;

- che la presenza di glifosate nella pasta non denotava un incontrovertibile uso di grano estero né, con specifico riferimento alla filiera Dedicato, lo svolgimento di una qualche attività di mescola con grani prodotti al di fuori di quello pugliese;

- che potevano essere più di una le cause che avevano fatto registrare quei minimi valori di contaminante (ad es., diserbo di aree incolte in colture adiacenti ai grani utilizzati per la produzione della pasta) e non necessariamente in maniera fraudolenta (ossia miscelando il grano italiano con quello estero trattato con glifosate e ad alto contenuto di microtossine), stanti i rigidi sistemi di sorveglianza imposti e garantiti dal programma di controllo della qualità prescritto dall'adozione del marchio "Prodotti di qualità Puglia";

- che, pertanto, gli articoli erano connotati da omissioni ed inesattezze tali da determinarne la valenza diffamatoria; l'aver insinuato che nella pasta vi fossero tracce di contaminanti pericolosi per la salute e che tale dato implicasse necessariamente l'uso di grano proveniente dall'estero induceva invero il consumatore a dubitare delle qualità del prodotto offerto dal pastificio nonché della credibilità dell'azienda, nel momento in cui la stessa presidiava il proprio prodotto con il marchio "Dedicato 100% Puglia";

- che non solo la notizia era incompleta, ma anche il tono insinuante della esposizione era idoneo a suggerire al lettore l'immagine di un'azienda che "spacciava" il proprio prodotto per 100% italiano, a fronte di un dato oggettivo (rappresentato dal millantato test di laboratorio), che invece avrebbe rivelato un'attività di miscelazione con grano estero, ingenerante nel lettore una facile suggestione, tale da mettere in serio pericolo la reputazione e l'integrità del pastificio;

- che sussisteva anche il periculum in mora, rappresentato dalla immanenza degli articoli lesivi sulle reti di comunicazione elettronica, dalla loro fruizione in ogni momento e dall'agevole riproducibilità; ed invero, la notizia aveva dato la stura ad una serie di giudizi e di apprezzamento denigratori della reputazione dell'istante, il testo dell'articolo era stato riprodotto e richiamato da una pluralità di altre testate on line fino a giungere all'emittente televisiva La7 nella trasmissione in prima serata "il bianco e il nero";

tanto premesso, chiedeva che fosse ordinata alla resistente l'immediata rimozione dal sito www.granosalus delle pubblicazioni diffamatorie riportate e segnatamente l'articolo del 26.2.2017 e del 6.3.2017 oltre che la pubblicazione dell'emanando provvedimento sul sito internet della resistente e l'obbligo di versare la somma

di € 100,00 per ogni ulteriore pubblicazione di articoli, post e/o commenti e di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.

Si costituiva la resistente Associazione Nazionale Granosalus – liberi cerealicoltori e consumatori con sede in Foggia, la quale resisteva alla domanda, esponendo:

- che la domanda era incomprensibile nella parte in cui non poteva desumersi a quali messaggi o pubblicazioni e/o commenti “*parimenti presenti sul web anche se non riportati nel ricorso*” (ulteriori rispetto ai due articoli individuati con il titolo) avesse fatto riferimento la controparte;
- che tale domanda non poteva chiaramente spiegarsi nei confronti di messaggi, commenti e pubblicazioni redatti, postati o pubblicati da altri soggetti e su altri siti internet;
- che era parimenti inammissibile la domanda nella parte in cui l'istante aveva chiesto di stabilire che l'associazione era obbligata a versare la somma di € 100,00 per ogni ulteriore pubblicazione di articoli, post e/o commenti e di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
- che il testo dell'articolo era presente anche in numerosi altri siti on line, sicchè - anche a voler ritenere per ipotesi diffamatorio il contenuto dell'articolo - il danno si era già verificato, in quanto i contenuti dell'articolo erano già circolati in rete ed al di fuori della rete, né la ricorrente aveva la possibilità di ottenere la rimozione degli articoli di altri soggetti presenti su altri siti internet che riproducevano, in tutto o in parte, gli articoli censurati da Granoro;
- che, solo chiamando in causa Google, Granoro avrebbe potuto perseguire l'obiettivo di rimuovere da Internet tutti contenuti collegati all'indagine di Granosalus; in alternativa, avrebbe potuto attivare la procedura amministrativa tramite la quale l'interessato può ottenere da Internet la deindicizzazione di contenuti che ledono il proprio diritto alla reputazione immagine, identità personale ed oblio nella misura in cui Google avesse ritenuto illecito il contenuto e legittima la doglianza dell'interessato;
- che, nell'ambito delle proprie libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, aveva il diritto di svolgere e divulgare ricerche ed indagini, nonché il diritto e il dovere di informarsi ed informare;
- che gli articoli erano pienamente legittimati dal c.d. “principio di precauzione”, inteso come gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica circa possibili effetti dannosi collegati ipoteticamente a determinate attività;
- che, partendo da dati certi e obiettivi, si erano posti i dubbi susseguenti seri, plausibili ed argomentati;
- che sussisteva la piena attendibilità delle analisi di laboratorio svolte da Granosalus accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO /IEC 17025:2005;
- che la stessa analisi fatta eseguire da controparte comprovava quanto sostenuto da Granosalus, ossia che la pasta prodotta con solo grano pugliese avrebbe dovuto avere Don circa 30 ppb/Kg ed invece dalle analisi fatte eseguire dal laboratorio di essa istante risultava un Don a 99 ppb/k e dunque a tre volte tanto, il che giustificava seri dubbi sulla provenienza del grano;

- che anche sull'aspetto legato ai denunciati possibili rischi per la salute dei consumatori la condotta di essa resistente era incensurabile;

- che per dissipare qualsivoglia tentativo di malafede, occorreva evidenziare che lo stesso rappresentante legale di Granosalus aveva indicato tra le varie paste di qualità legate ai grani locali proprio Granoro di Corato in Puglia;

tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarato inammissibile, improcedibile e improponibile il ricorso per i motivi esposti in narrativa; in subordine, che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a Granosalus per i motivi esposti; nel merito, che la domanda venisse rigettata integralmente in quanto infondata con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 15.6.2017, dopo un rinvio richiesto per consentire una composizione bonaria della controversia, la causa veniva riservata per l'emissione del provvedimento cautelare.

Diritto.

Va premesso che sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, in ragione del fatto che, a far tempo della pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte (ordinanza n. 21661/2009), è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale - in ipotesi di diffamazione commessa attraverso i mezzi di informazione di massa - la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio (essendo questo il luogo in cui si producono gli effetti lesivi dell'offesa arrecata) o, in alternativa, la propria residenza (luoghi intesi quale sede principale degli affari e degli interessi della parte danneggiata e, quindi, luogo in cui presumibilmente si sono verificati gli effetti dannosi negativi dell'offesa alla reputazione e risultando del tutto irrilevante stabilire ove abbia avuto luogo la condotta antiggiuridica dell'agente); con ordinanza n. 21661 del 2009 delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui *"nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva, e più in generale di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c. nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato. Tale individuazione Non costituisce fissazione di una regola esclusiva, valendo in questa materia la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc sono, comunque, fori alternativi"* (Cass. sez. 6 -3 ord. n. 271/2015).

Con riferimento al *forum commissi delicti*, è stato poi messo in luce dalla giurisprudenza di Legittimità che *"... in caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., conseguente a diffamazione posta in essere via Internet (...), il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo di verifica dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio e quindi coincide con il luogo (...) in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari e interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante"*, precisando anche che *"ciò che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta l'obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno"* (Cass. civ, sez. III, 8.5.2002, n.

6591; nonché, tra le altre, Cass. civ, Sezioni Unite, 13.10.2009, n. 21661; Cass. Ord. n. 18665 del 2005, Cass. Ord. n. 22586 del 2004; Cass. Ord. 6594 del 2002; Cass. Ord. 6591 del 2002, nel caso di lesione del diritto attraverso internet e un newsgroup).

Ne deriva che sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale.

Va ancora premesso che la Suprema Corte, con sentenza a sezioni unite n. 23469/2016, nell'occuparsi dell'ammissibilità della tutela cautelare preventiva civilistica in caso di pubblicazioni a contenuto diffamatorio su testate telematiche (e, precisamente, sull'ammissibilità dell'ordine di cancellazione e/o di oscuramento di una singola o di più pagine di stampa di testate telematiche, attraverso il ricorso all'inibitoria ex art. 700 c.p.c.) al fine di elidere l'aggravamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla pubblicazione, on line, di articoli diffamatori e/o comunque lesivi del decoro della persona giuridica o fisica, ha codificato il principio di diritto per cui il diritto alla reputazione e all'onore deve intendersi recessivo dinanzi alla tutela della libertà di stampa, sia pure nella fase a cognizione sommaria di un giudizio civile, quale quella cautelare finalizzata all'adozione di misure urgenti (v. Corte cost. 122/70, cit.), di qualunque contenuto, ripristinatorio o inibitorio od analogo.

Le Sezioni unite hanno altresì precisato che *"...tale conclusione è limitata al caso in cui si invochi una tutela civilistica cautelare preventiva contro il giornale (in tale espressione ricondotto anche il settimanale telematico, con cui sia commessa una lesione all'onore o alla reputazione, cioè che si prospetti come connotato da un contenuto diffamatorio, mentre non è estesa a diversi casi di conflitti con altri diritti assistiti da differenti e specifiche normative, come quella in materia di protezione dei dati personali, ogni questione relativa all'interazione con le quali essendo lasciata esplicitamente impregiudicata"*.

Alla stregua di ciò, deve pertanto ritenersi che l'esclusione della tutela civilistica cautelare preventiva si riferisca esclusivamente alla diffamazione commessa attraverso il giornale o il periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e, quindi, sia caratterizzato da una testata, diffuso od aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

Ed invero, quanto all'ammissibilità dell'art. 700 c.p.c., per far cessare in via di urgenza - e quindi ad inibire - l'indebita pubblicazione sulla piattaforma facebook di post dal contenuto offensivo o diffamatorio, la giurisprudenza di merito si è espressa per la sua ammissibilità (v. ad esempio, ord. Trib. Reggio Emilia 15.4.2015).

Nella specie, trattasi di un testo pubblicato on line non da un giornalista bensì dal rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta, avente come scopo la tutela e la valorizzazione della cerealicoltura italiana, che persegue i suoi fini statutari attraverso la pubblicazione di notizie ed articoli sul proprio sito

internet nonché attraverso la partecipazione a convegni, trasmissioni televisive o altri momenti di approfondimento.

Ne deriva che non sussiste alcun limite alla ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ciò posto, nel valutare, sia pure nei limiti propri di una cognizione di carattere sommario, la portata diffamatoria dei due articoli pubblicati, occorre osservare che la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, che non può – trattandosi di diritto di derivazione costituzionale – ritenersi ristretto a coloro che esercitino abitualmente e professionalmente attività giornalistica, ma deve ritenersi esteso a tutti coloro che esercitano attività di manifestazione del pensiero, come nel concreto.

Deve ancora osservarsi che la Suprema Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che *“sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli. Il che spiega la rilevanza del criterio dell'allusività, nell'accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, con una formula che viene normalmente riferita come il rapporto di interazione tra testo e contesto, giacché l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. pen. 26 marzo 1998, n. 9839) ...*

Se è vero, infatti, che la diffamazione tramite internet è riconducibile all'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità - apparendo, anzi, per la sua peculiarità, quasi un tertium genus tra la stampa e, per l'appunto, gli altri mezzi di pubblicità (cfr. Cass. pen. 01 luglio 2008, n. 31392) - è pur vero che internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee al pari di stampa, radio e televisione, di tal che il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto dall'art. 21 Cost., può e deve essere esercitato - quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione - nell'ottica del necessario bilanciamento con l'altro diritto primario all'onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò sia accertabile), della continenza e della pertinenza.

Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un

mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157 ... cfr. anche Cass. Civ. n. 14822/12).

Ora, secondo parte ricorrente, il carattere diffamatorio dei due articoli in esame dovrebbe individuarsi:

1. nelle affermazioni inerenti la pericolosità cancerogena del prodotto della linea "Granoro – Dedicato";
2. nell'affermazione dell'adozione da parte del pastificio di un'attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali in violazione dei protocolli normativi e regolamentari indicati in etichetta, ed in frode al sistema di tracciabilità della filiera imposta al marchio prodotti di qualità Puglia.

Ciò posto, a parere del Tribunale, non sussiste il fumus dello spiegato ricorso.

In relazione al presunto allarme circa la pericolosità del prodotto della linea Granoro Dedicato, va osservato che il testo dell'articolo evidenzia che: *"in tutte le marche sono presenti Don, Glifosate e Cadmio entro i limiti di legge per gli adulti, almeno due marche di spaghetti superano i limiti di Don per la tutela della salute dei bambini"*.

Le analisi svolte non risultano contestate quanto alla presenza di tali contaminanti; quel che viene contestato è l'allarmismo circa la presunta pericolosità della pasta Granoro, ad essa attribuito dal testo dell'articolo, nel quale si legge: *"... se le marche più blasonate e diffuse nel paese contengono tracce di questi contaminanti, sia pur entro i limiti di legge, vuol dire che ogni italiano ne assume piccole dosi giornaliere attraverso pasta e altri derivati del grano. E non c'è affatto da stare tranquilli specie se si considera l'effetto combinato che queste sostanze potrebbero provocare insieme, anche a bassi dosaggi. Cosa prevede il principio di precauzione? Ci sono prove che l'effetto sinergico di più contaminanti a basse dosi non faccia danni alla salute?"*.

Ora, non pare che queste affermazioni siano connotate, di per sé, da carattere diffamatorio; nel testo si avverte il lettore che, per quanto ampiamente entro i limiti di legge (il passaggio viene ripetuto tre volte), non si conoscono gli effetti combinati di questi contaminanti rinvenuti nelle paste esaminate, anche a bassi dosaggi, e viene all'uopo richiamato il c.d. principio di "precauzione": tale principio, com'è noto, a livello europeo è stato ufficialmente adottato come uno strumento di decisione nell'ambito della gestione del rischio in campo di salute umana, animale e ambientale, ma può comprendere anche situazioni in cui si prospetti un rischio, ma non ci siano prove scientifiche sufficienti a dimostrarne la presenza o assenza; ora, partendo dalla attendibilità della analisi di laboratorio svolta (in sede di comparsa, la Granosalus ha prodotto i risultati del laboratorio Eurofins Chemical control, accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO /IEC 17025:2005) e facendo richiamo al principio di precauzione, si è evidenziato che non possono escludersi danni alla salute derivanti dall'effetto sinergico di più contaminanti presenti nella pasta.

Non pare che tali affermazioni, che si limitano ad instillare nel lettore il dubbio che, nel lungo periodo, tali sostanze combinate possano produrre danni alla salute, possano considerarsi lesive della reputazione e dell'onorabilità della società istante, in specie per il fatto che, sin dal principio, si avverte che le quantità riscontrate dalle analisi sono contenute *"entro i limiti di legge per gli adulti"* e, quindi, inferiori ai livelli di

sicurezza normativamente previsti; le analisi svolte, poi, non risultano – almeno in questa sede – adeguatamente confutate e contrastate sul piano scientifico né quanto alla presenza di queste sostanze né con riguardo alle relative percentuali all'interno dei campioni esaminati; ed invero, la perizia di parte prodotta si è limitata ad evidenziare ipotesi alternative rispetto alla ipotesi prospettata nell'articolo circa la provenienza del grano in parte dall'estero, ma non a contestare tecnicamente le percentuali di questi contaminanti nella pasta, sicché si può affermare che, almeno nella odierna sede, il campionamento dei pacchi di pasta prenda le mosse da dati sufficientemente attendibili, e risponda, dunque, “*ad un nucleo di verità oggettiva*” (cfr. ord. Trib. Roma dell'8.6.2017 su analoga vicenda tra le stesse parti), in quanto frutto di un attendibile lavoro di ricerca.

Ora, il controllo del giudice sul rispetto dei limiti nell'esercizio del diritto di critica, da un lato, richiede il riferimento al parametro di veridicità della cronaca, per stabilire se l'articolaista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni; dall'altro implica quello di continenza ed interesse sul metro delle valutazioni che sono il fine dell'articolo.

L'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli.

Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (cfr. Cass. 06 aprile 2011, n. 7847), con la precisazione che, “*qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica*” (Cass. 20 giugno 2013, n. 15443).

Nel concreto, dalla lettura del testo dell'articolo, si evince che l'autore, partendo da una premessa sufficientemente attendibile, in quanto provenienti da un laboratorio accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO /IEC 17025:2005, ha voluto sottolineare la sussistenza di possibili effetti negativi sull'organismo causati dall'azione sinergica di queste sostanze nella pasta, all'uopo richiamando il c.d. principio di “precauzione”, ossia il fatto che, pur non essendovi prove scientifiche sufficienti a dimostrare la nocività di questi elementi (contenuti nei limiti di sicurezza normativi) nella pasta, non è neppure possibile

escludere, a lungo andare, effetti tossici per l'organismo (v. sul punto, dossier presentato da Granosalus alla Camera dei Deputati).

Si tratta, con tutta evidenza, di un'opinione necessariamente soggettiva, che parte da una premessa veridica e sulla quale si innesta un commento critico, che, pur essendo idoneo a creare allarme, rimane necessariamente un giudizio personale, tramite il quale si fa risaltare la necessità di ridiscutere a livello europeo la soglia tossicologica e i limiti di sicurezza relativi a questi elementi.

Quanto all'altro argomento utilizzato dalla ricorrente per comprovare la portata diffamatoria dell'articolo, ossia l'asserita adozione da parte del pastificio di un'attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali, in violazione dei protocolli normativi e regolamentari indicati in etichetta ed in frode al sistema di tracciabilità della filiera imposta al marchio prodotti di qualità Puglia, va innanzi tutto osservato che – come detto dal Tribunale di Roma nella ordinanza prodotta agli atti dell'8.6.2017, che qui si condivide - “... occorre prendere in considerazione la notizia per come attualmente appare sui siti internet riconducibili alla parte resistente, a seguito della rettifica operata in seguito alla ricezione del ricorso, da cui emerge ampiamente ridimensionata la portata allarmistica di alcuni passaggi del testo” (cfr cit. ordinanza).

Ed invero, laddove si leggeva che:

“la compresenza di Don, Glifosate e Cadmio negli spaghetti Barilla, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia rivela un'attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai regolamenti comunitari”, attualmente si legge *“potrebbe indurre sospettare”*; laddove, in origine, si leggeva *“che vi sia stata un'attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai regolamenti comunitari”*, attualmente si legge: *“che vi sia stata un'attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai regolamenti comunitari ove il grano utilizzato fosse contaminato oltre i limiti previsti”*.

Ne deriva che, a seguito della rettifica operata, di cui v'è traccia nel sito in questione, appare - come detto - fortemente ridimensionata la porta arbitraria di precedenti affermazioni, tra cui quella incriminata, ovvero che dalla presenza di glifosate (utilizzato dai paesi anglosassoni in ragione delle peculiarità climatiche per accelerare il processo di essiccazione del grano) nella pasta derivi automaticamente la prassi di miscelazione di grano italiano con grano estero anche per quanto concerne la Granoro s.r.l., in spregio a quanto dichiarato in etichetta.

Che la Granosalus si limiti ad instillare nel lettore semplicemente il dubbio, è confermato dal fatto che, subito dopo l'affermazione *“confermata attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali* (che costituisce verità oggettiva, in quanto tutte le marche di pasta analizzate hanno dichiarato espressamente di utilizzare grano estero miscelato a grano italiano, ad eccezione di un'altra marca e di Granoro per ciò che concerne la pasta Dedicato 100% Puglia), l'articolo prosegue, rimarcando: *“dubbi sul marchio Puglia: garantisce per davvero il 100% del grano?”*.

L'autore dell'articolo si limita dunque ad avanzare il dubbio che la pasta in questione sia fatta con l'aggiunta di grano duro estero, rimarcando, tra l'altro, come le paste prodotte esclusivamente da grani del Sud non dovrebbero presentare questi componenti, anche in minime percentuali, tenuto conto dell'inutilità di sostanze dissecanti come il Glifosate nella nostra Regione e del fatto che la pasta in questione (che dovrebbe essere prodotta esclusivamente con grano duro pugliese) presenta livelli di contaminazione simili a quella di altri prodotti che, per dichiarazione degli stessi produttori, sono realizzati anche con grano estero.

A detta di parte convenuta, simile affermazione sarebbe del tutto erronea, posto che:

- a) il disciplinare della Regione Puglia non vieta l'uso del Glifosate, sia pure in fase di pre-semina (e non in preraccolta, dopo l'agosto 2016) e prescrivendone limiti e modalità di utilizzo,
- b) non possono escludersi, come detto in perizia, fenomeni di deriva, ossia l'uso fatto di glifosate in colture adiacenti ai grani utilizzati per la produzione della pasta.

Ora, senza voler prendere posizione sugli argomenti scientifici adoperati dalla resistente per confutare tecnicamente l'argomentazione della ricorrente (ossia il fatto che l'effetto c.d. "deriva" dovrebbe essere escluso per il meccanismo biochimico d'azione dell'erbicida, posto che la molecola del glifosate non viene assorbita dalle radici, ma resta bloccata nel terreno, l'irrorazione del glifosate avviene per aspersione di soluzioni liquide con modalità che limitano drasticamente l'effetto deriva, il contaminante presente in pre-semina non può sopravvivere in fase di raccolta, perché tali sostanze vengono rimosse ed eliminate in fase di pre-pulitura e decorticazione), resta il fatto che la interpretazione della Granosalus, oltre ad essere posta in termini dubitativi, parte dalla premessa (ossia che il Don, tossina prodotta in specifiche condizioni ambientali è da escludere in ragione delle peculiarità climatiche e che il glifosate non può essere utilizzato in fase prossima alla raccolta, ma solo in presemina) che può legittimamente indurre gli analisti a dubitare della miscelazione del prodotto italiano con grani esteri, tanto più che dalle analisi fatte eseguire dalla stessa parte ricorrente (v. all. 10 alla perizia di parte) risulta pressochè assente il glifosate.

Il che vale a confermare quanto detto nel passaggio motivazionale successivo, ovvero che *"i grani duri del Sud non dovrebbero presentare queste sostanze pericolose"*.

Ancora una volta, partendo dalla premessa che i dati delle analisi di Granosalus sono corretti (e in questa sede non sufficientemente smentiti), si vuole arrivare, questa volta, a dubitare della correttezza circa il controllo della filiera del grano regionale.

Orbene, se è vero che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. sez. 5 n. 45910 del 4/10/2005, Rv.233039; Sez. 1,n.6062 del 4/04/1995,Rv. 200176), *"una notizia e una valutazione, di cui non risulti la corrispondenza al vero, anche se espresse in forma dubitativa e interrogativa, possono ledere l'altrui reputazione allorchè le espressioni utilizzate nel contesto della comunicazione siano allusive, coinvolgenti, suggestive, nel senso che non esprimono un vuoto informativo, un interrogativo, una domanda di verità in fieri, ma manifestano conoscenza, certezza, offerta di verità già acquisita, posto che queste affermazioni, in tal modo, sono idonee ad ingenerare nella mente del destinatario il convincimento della*

immediata rispondenza al vero della notizia e della valutazione che formalmente sono state solo preannunciate e adombrate", è altresì vero che l'interpretazione derivante dai risultati del laboratorio fatta dall'autore non appare, di per sé, oggettivamente falsa, né connotata da intrinseca portata diffamatoria, avendo l'autore sostenuto una determinata interpretazione sulla base dei dati del laboratorio e delle conseguenze tratte da tali dati (il glifosate non è presente nei grani duri del Sud in ragione delle peculiarità climatiche, non può essere presente nell'acqua dell'impasto, non viene assorbito dalle radici ma resta bloccato nel terreno, non può essere utilizzato in fase prossima alla raccolta) che non sono state, almeno in questa sede, oggettivamente smentite né ^{risultate} clamorosamente false. A

Del resto - come ha già avuto modo di statuire la Suprema Corte (v. Cass. 15443/2013) - *"in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica"* (Cass. n. 25/2009).

Ora, l'articolo in questione è di attualità nel momento storico in cui è stato pubblicato, essendo per l'appunto in corso uno specifico dibattito sul fatto che in Italia la produzione di grano duro non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno nazionale, per cui la qualità dei soggetti coinvolti, il contenuto dell'articolo ed il generale contesto normativo, comunitario e regionale, in cui l'articolo si inserisce, offrono profili di interesse pubblico all'informazione.

Se il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero è ravvisabile, come già detto, nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, deve ritenersi che, nella specie, l'interpretazione di quel dato di laboratorio sia pertinente all'interesse dell'opinione pubblica e continente, in quanto non risolvendosi in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore.

Deve poi aggiungersi, con particolare riferimento ai commenti e ai toni meno contenuti pubblicati nei post facebook dei lettori e degli altri siti web, che la resistente non può considerarsi responsabile dell'uso (v. trib Roma ord. cit.) che altri operatori abbiano effettuato delle notizie pubblicate; la rimozione delle frasi o passaggi offensivi deve semmai essere indirizzata ai gestori che hanno diffuso tali passaggi ovvero agli autori di tali pubblicazioni.

In definitiva, a prescindere dall'esame dell'ulteriore argomentazione, in punto di periculum in mora (relativa al fatto che il danno si è già verificato e non sarebbe più ipotizzabile una tutela anticipatoria), non sussistono i presupposti per l'accoglimento della tutela cautelare, difettando il fumus boni iuris.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, dell'attività di rettifica che ha fortemente ridimensionato la portata di talune asserzioni ed influenzato, sia pure in parte, l'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite.

Manda la cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Trani il 24 agosto 2017

Il Giudice designato
Dr. Gaetano Labianca

Depositato oggi in Cancelleria

Trani, il 28 AGO. 2017

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna Donno